

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza n. 6941 pubblicata in data 11 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da Dario, Vincenzo e Valentina avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 330/2018, depositata il 22 gennaio 2018, all'esito del giudizio relativo al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale occorso a Dario , in Napoli, nel novembre del 2002, per effetto della collisione tra il suo motociclo e la vettura di proprietà di Adriana , nei confronti della compagnia di assicurazioni per la r.c.a. dell'autoveicolo, Unipolsai Assicurazioni S.p.a., e di Adriana .
2. Il giudice di appello riconosceva la concorrente responsabilità di Dario , nella misura del 50%, nella causazione del sinistro stradale, rideterminando, inoltre, la somma dovuta a titolo di risarcimento danni al medesimo ed ai suoi familiari (il padre Vincenzo e la madre Anna , nonché i germani Ciro e Valentina) non solo in ragione del riconosciuto concorso di responsabilità, ma anche di una diversa quantificazione del pregiudizio da risarcire a ciascuno di essi.
3. L'ordinanza n. 6941 2021 ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, proposto da Dario, Valentina e Vincenzo e, ritenuto assorbito il terzo motivo, ha rinviato alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito, del ricorso, invitandola ad attenersi al seguente principio di diritto: *"in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente"*.
4. Con la medesima ordinanza n. 6941 del 2021 la Corte di cassazione dichiarava l'inammissibilità del parallelo ricorso incidentale, contenuto nel controricorso

L.R.

proposto autonomamente dalle altre vittime riflesse del sinistro, Anna e
Ciro , ritenendolo tardivo. La tardività discende, nella ricostruzione
operata da Cass. n. 6941 del 2021, dal fatto che, avendo la e
Ciro ricevuto la notifica del ricorso principale il 13 dicembre 2018, i ricorrenti
incidentalmente avviavano per la notificazione il proprio ricorso solo il 23 gennaio
2019, e dunque solo al quarantunesimo giorno, oltre il termine perentorio di
quaranta giorni fissato dalla legge.

5. Avverso l'ordinanza n. 6941/2021, i ricorrenti incidentalmente Anna e
Ciro propongono ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., sulla base di
un motivo, denunciando l'errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa
in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, per avere la Corte di
Cassazione erroneamente affermato la tardività della notifica del ricorso
incidentale.

6. Gli intimati, Unipolsai S.p.a., Dario , Vincenzo e Valentina
non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

7. La causa è stata avviata alla trattazione, in udienza pubblica, il 26 ottobre
2022.

7. I ricorrenti hanno depositato memoria.

8. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali
chiede l'accoglimento del ricorso per revocazione. In relazione ai motivi
dell'originario ricorso per cassazione proposto dalla e da
Ciro , chiede il rigetto del primo, che si dichiari inammissibile il secondo e
l'accoglimento del terzo per motivi analoghi a quelli che hanno portato
all'accoglimento del ricorso principale, assorbito il quarto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso per revocazione, i ricorrenti censurano l'ordinanza
impugnata per "*erronea applicazione dell'art. 395, n.4 c.p.c.*".

I ricorrenti Anna e
Ciro segnalano che il controricorso
contenente il ricorso incidentale da loro proposto venne tempestivamente

notificato ed erroneamente, per un errore di fatto nella lettura dei documenti prodotti, è stato ritenuto tardivo.

In particolare, essi deducono che le notificazioni vennero inoltrate a mezzo P.E.C. in data 18 gennaio 2019 e non in data 23 gennaio 2019, come erroneamente indicato nella ordinanza impugnata, verso i difensori di tutte le parti costituite in primo e in secondo grado, così come attestato dalle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna delle PEC, dalla relata di notifica ed anche dall'attestazione di conformità, documenti che riportano non solo le date della PEC ma anche gli orari delle singole notifiche, documenti tutti prodotti nel giudizio di legittimità ed oggi nuovamente prodotti nel giudizio di revocazione.

L'errata percezione, da parte della Corte, dell'essenziale elemento dell'avvio della notifica del ricorso incidentale in data 18/01/2019 ha indotto una rappresentazione della realtà processuale frontalmente difforme dal vero.

La Corte ha preso in considerazione soltanto la PEC del 23 gennaio 2019, con la quale i ricorrenti incidentali provvedevano alla rinnovazione della notifica dell'atto nei soli confronti della resistente nel suo nuovo domicilio eletto con il controricorso notificato in data 17/01/2019.

Difatti, la notifica del 23 gennaio 2019 veniva eseguita a mezzo PEC solo nei confronti del nuovo difensore della , a valere al più come atto di integrazione del contraddittorio.

2. Il ricorso per revocazione merita accoglimento.

L'ordinanza revocanda premette, del tutto correttamente, che *"Deve, infatti, ribadirsi che il "principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale" (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 14 gennaio 2020, n. 448, Rv. 656830-01), "la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.,*

se è vero che il concorso di colpa può essere rilevato d'ufficio dal giudice nella sua attività di ricostruzione del fatto, ciò può avvenire - secondo i ricorrenti incidentali - a condizione che "la colpa del danneggiato sia ricavabile dagli elementi di fatto e non costituisca eccezione in senso stretto". Nella specie, avendo l'appellante fatto riferimento all'ipotesi del "concorso di colpa effettivo" (di cui al comma 1 dell'art. 2054 cod. civ.), in presenza di una "eccezione in senso stretto", non proposta in primo grado, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarne l'inammissibilità, per violazione del divieto di "nova" in appello. Difatti, quand'anche si ritenesse che "l'accertamento della corresponsabilità del danneggiato costituisse motivazione implicita dell'impugnata sentenza" di primo grado, "in ogni caso, non avendo l'accertamento della corresponsabilità del danneggiato costituito oggetto del giudizio di primo grado, il giudice del gravame, in presenza di una domanda nuova, avrebbe dovuto rilevare la violazione dell'art. 345 cod. proc. civ." (è citata Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2017, n. 22811). Quanto alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., essa è ipotizzata in relazione alla riconosciuta operatività, da parte della Corte di Appello, dell'ipotesi "del pari concorso di colpa di ciascun conducente, disciplinata dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ.", giacché essa "deve essere esplicitamente invocata dalle parti in causa".

5.2. **Il secondo motivo** del ricorso incidentale - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - denuncia "errore in procedendo per violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ."

Si censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile il gravame incidentale della _____, essendo esso privo dei requisiti della specificità, non avendo le censure con lo stesso formulate individuato - tanto in punto ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto - gli argomenti da contrapporre a quelli contenuti nella pronuncia del primo giudice.

5.3. Con il terzo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2054, comma 2, cod. civ., oltre che dell'art. 111 Cost., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per contrasto con i "principi in tema di allegazione e

valutazione della prova e per travisamento delle risultanze e dei documenti processuali", censurandosi, infine, la sentenza impugnata pure "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio".

Il motivo contesta la legittimità della sentenza impugnata laddove è stata affermata l'eguale responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro, mentre avrebbe dovuto essere affermata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura, sulla scorta, da un lato, delle gravi infrazioni accertate a suo carico e, dall'altro, degli elementi raccolti in relazione alla concreta dinamica del sinistro che avrebbero dovuto portare a ritenere accertata l'assenza di alcuna condotta colposa in capo al danneggiato.

Sostengono i ricorrenti, analogamente alla tesi sviluppata nel ricorso principale dai congiunti Dario, Vincenzo e Valentina, che la corte d'appello abbia violato i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità in ordine alla esclusione del concorso di colpa in caso di scontro tra veicoli, in base ai quali la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 comma 1 c.c. è esclusa qualora sussistano due elementi: uno, negativo, di non aver violato norme del codice della strada, e l'altro, positivo, di aver dimostrato, anche mediante prove indirette, l'assenza assoluta di una reale possibilità di evitare l'incidente.

5.4. Da ultimo, con il quarto motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 cod. civ. e degli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., oltre che degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. "per violazione dei principi in tema di allegazione e valutazione della prova e per travisamento delle risultanze e dei documenti processuali".

Si censura, in questo caso, la decisione sul *quantum* laddove si è deciso di liquidare, in euro 15.000,00 per la e in euro 5.000,00 per Ciro, l'importo del danno da lesione del rapporto parentale, avendo la Corte territoriale "ritenuto non provati specifici elementi di personalizzazione", quali, in particolare, la "circostanza della convivenza", quello dell'accudimento "durante la lunga degenza" e, infine, quello della natura dei rapporti o relazioni che essi avevano con Dario. Nel premettere che nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il

, ovvero se, in caso di scontro di veicoli, a fronte dell'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due conducenti nel provocare lo scontro, permanga ugualmente la corresponsabilità dell'altro in mancanza di una prova diretta che questi abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Il motivo va accolto, conformemente a quanto ha già ritenuto questa Corte in accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale, in tutto analoghi nelle argomentazioni al terzo motivo di ricorso incidentale qui accolto, con l'ordinanza n. 6941 del 2021, il cui percorso motivazionale, di seguito riportato, si condivide appieno:

"11.1.1. Invero, la sentenza impugnata, pur accertata l'esistenza di una doppia infrazione stradale a carico del conducente dell'autovettura che ebbe a scontrarsi con il motoveicolo del (ovvero, da un lato, l'effettuazione di un'inversione di marcia in un tratto di strada in cui essa era vietata per la presenza della striscia continua nella mezzeria, inversione, peraltro, compiuta attraverso due distinte manovre, la seconda delle quali implicante l'uso della retromarcia, nonché, dall'altro, l'omissione dell'obbligo di dare precedenza ai veicoli che procedevano in senso contrario), ha ritenuto di non poter superare la presunzione - di cui alla norma suddetta - di eguale responsabilità del conducente dell'altro veicolo coinvolto, in assenza di prova che il medesimo si fosse uniformato alle regole della circolazione stradale, ovvero a quelle di comune prudenza. È, questa, un'affermazione errata - come si dirà di seguito - "in iure" e, quindi, suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

11.1.2. Deve, invero, disattendersi l'eccezione, formulata soprattutto dalla controricorrente Unipolsai, secondo cui i motivi di ricorso in esame tenderebbero ad una rivisitazione del giudizio di fatto, sulla dinamica del sinistro, operato dalla Corte territoriale. Ancora di recente, infatti, è stato osservato che nel paradigma del n. 3) dell'art. 360 cod. proc. civ. il vizio denunciabile davanti a questo giudice di legittimità è, com'è noto, individuato sia nella violazione che nella falsa applicazione delle norme di diritto essendosi, inoltre, ribadito "che il vizio di falsa applicazione sottende il c.d. vizio di sussunzione", ipotizzabile "quando il giudice di merito", dopo avere individuato e ricostruito - e ciò "sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all'esito dello svolgimento

dell'istruzione cui ha proceduto" - "la «quaestio facti», cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurre quest'ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un'altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore" (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 agosto 2019, n. 21772, Rv. 655084-01). Pertanto, "la valutazione così effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo più all'attività di ricostruzione della «quaestio facti» e, dunque, all'apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì all'attività di qualificazione «in iure» della «quaestio» per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo", sicché "il relativo ragionamento" operato dal giudice di merito, "connotandosi come ragionamento giuridico (espressione del momento terminale del broccardo «da mihi factum dabo tibi ius») è controllabile e deve essere controllato dalla Corte di Cassazione nell'ambito del paradigma del n. 3) dell'art. 360 cod. proc. civ." (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 21772 del 2019, cit.). Si tratta di affermazione, questa, assurta ormai al rango di vero e proprio "diritto vivente", essendo costante e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte - anche al suo più elevato livello nomofilattico - il principio secondo cui "il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa" (così, Cass. Sez. Un., sent. 18 gennaio 2001, n. 5, Rv. 543247-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 16 agosto 2004, n. 15968, Rv. 575757-01; Cass. Sez. Lav., sent. 12 maggio 2006, n. 11037, Rv. 589059-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2007, n. 24756, Rv. 600470-01, oltre a Cass. Sez. 3, sent. n. 21772 del 2019, cit.). 11.1.3. Tanto chiarito, deve evidenziarsi l'erroneità dell'affermazione con cui la Corte territoriale - sebbene riconosca essere pacifici» tanto il compimento della vietata manovra di inversione "ad U", da parte dell'autovettura che venne a scontrarsi con il motoveicolo del , quanto la mancata concessione allo stesso della

precedenza - reputa tale duplice "circostanza, di per sé, non sufficiente per affermare la responsabilità del conducente dell'auto". E ciò in quanto, essa prosegue, in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti "non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 cod. civ." (o meglio, dal suo secondo comma), "essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro", prova, nelle specie, ritenuta mancante, visto che "i testi non hanno riferito niente circa la condotta di guida del motociclista", e non essendo neppure "nota la velocità della moto".

11.1.4. Orbene, il vizio di sussunzione - nei termini già sopra chiariti - in cui è incorsa la Corte partenopea è reso evidente dalle considerazioni che seguono.

11.1.4.1. Costituisce "ius receptum" nella giurisprudenza di questa Corte la constatazione che la "presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. ha carattere sussidiario", operando, pertanto, vuoi "quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi "qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv. 617095-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01). È, inoltre, tale presunzione un principio "informatore" - persino nell'accezione adoperata dalla giurisprudenza costituzionale per individuare un limite al giudizio di equità "necessaria" ex art. 113, comma 2, cod. proc. civ., ovvero per evitare che l'equità divenga "fonte autonoma e alternativa alla legge" (Corte cost., sent. 5 luglio 2004, n. 206) - della materia dei danni da circolazione stradale. Difatti, la norma in esame "senza dettare regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause, criteri ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità da fatto illecito (art. 41 cod. pen.)" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2011, n. 19871, Rv. 619533-01).

Si tratta, peraltro, di affermazioni - queste appena illustrate - che riflettono, pienamente, le scelte che ispirarono i codificatori del 1942. Si legge, infatti, nella relazione al codice civile, del Ministro Guardasigilli al Re, che la "disciplina accolta" con l'art. 2054, comma 2, cod. civ. "è coerente con i criteri posti dall'art. 1227, primo comma, là dove si regola il concorso di colpa del danneggiante e del danneggiato". Difatti, nel caso di scontro di veicoli, "il concorso delle colpe contrapposte è presunto; rimane quindi ferma la presunzione che grava su ciascun conducente, essendosi ritenuto di non adottare l'opinione secondo la quale, considerate le reciproche presunzioni si eliderebbero, per lasciar posto all'accertamento della responsabilità di ciascuno secondo i criteri ordinari". Resta, tuttavia, inteso - anche nelle intenzioni del "conditor legis" - che "il concorso delle due colpe non porta neppure ad addossare a ciascun conducente l'intera responsabilità del danno cagionato all'altro veicolo, perché il danno stesso è la conseguenza di una colpa presunta, comune ad entrambi i conducenti. E allora si applica il principio consacrato nell'art. 1227, primo comma: i conducenti, considerati coautori del danno risentito da ciascun veicolo, ne rispondono in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (così, testualmente, il § 796 della citata relazione ministeriale). 11.1.4.2. Orbene, in coerenza con tale impostazione - che è quella di una riconduzione (quasi in un rapporto di "specie a genere") della previsione di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., a quella di cui al comma 1 dell'art. 1227 dello stesso codice - si comprendono gli indirizzi assunti da questa Corte. Essa, invero, così come consente al giudice di merito, in applicazione della norma da ultimo indicata, di stabilire anche "ex officio" se la condotta dello stesso danneggiato si ponga come "causa prossima di rilievo del danno" (per un'applicazione recente del principio si veda, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1165, Rv. 656688-01; ma cfr. anche, giacché riferita ad un'ipotesi di danno da circolazione stradale, Cass. Sez. 3, sent. 6 maggio 2016, n. 9241, Rv. 639708-01), analogamente, ritiene che "nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se

quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta" (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479, Rv. 657167-01; nello stesso senso, tra le molte, con riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, si veda Cass. Sez. 3, ord. 15 febbraio 2018, n. 3696, non massimata). Nondimeno, costituisce principio altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che la Corte partenopea ha invece disatteso, quello secondo cui, sempre nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento "della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro", idonea a liberare "quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno", può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma "anche indirettamente", ovvero "tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente" (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6655, Rv. 657166-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 21 maggio 2019, n. 13672, Rv. 654218-01; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9550, Rv. 608197-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo 2006, n. 5226, Rv. 588251-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11143, Rv. 565147-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 aprile 1996, n. 3723, Rv. 497161-01). Da quanto precede, pertanto, emerge che la Corte territoriale, accertata la consumazione, da parte del conducente l'autovettura di proprietà della _____, di ben due, gravi, infrazioni stradali (ovvero, si ribadisce, l'invasione dell'opposta corsia di marcia e la mancata concessione della precedenza ai veicoli che procedevano lungo di essa, e in particolare, al motoveicolo guidato dal _____), non doveva affermare la necessità - perché il _____ potesse essere liberato dalla presunzione di eguale responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ. - della dimostrazione che egli si fosse "pienamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune di prudenza", nonché di aver "fatto tutto il possibile per evitare il sinistro". Essa, per contro, avrebbe dovuto interrogarsi - in particolare, a fronte di un quadro probatorio che non aveva restituito "evidenze" (ma mere

congetture) sul contegno di guida del motociclista, essendo rimasta ignota persino la velocità impressa dallo stesso al proprio veicolo - sull'idoneità del comportamento dell'automobilista ad integrare la causa esclusiva del sinistro, potendo essa costituire prova "indiretta", comunque idonea a vincere quella presunzione di legge".

9. Il quarto motivo del ricorso incidentale, afferente al *quantum debeatur* come il terzo motivo del ricorso principale, rimane assorbito, dal momento che la necessità per il giudice del rinvio di pronunciarsi ex novo sul profilo concernente l'an della responsabilità implica evidentemente la necessità di procedere anche a una rinnovata quantificazione dei danni risarcibili.

10. Pertanto, il ricorso per revocazione è accolto, e l'ordinanza n. 6941 del 2021 è revocata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da Anna e Ciro ; procedendo all'esame del ricorso incidentale, i primi due motivi sono inammissibili, il terzo è fondato e va accolto, il quarto è assorbito, la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 330\2018 è cassata in relazione all'accoglimento del terzo motivo, e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, per la decisione nel merito alla luce del seguente principio di diritto: "*in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente*".

PQM

La Corte accoglie il ricorso per revocazione, revoca l'ordinanza n. 6941 del 2021 della Corte di cassazione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; procedendo nell'esame di tale ricorso, dichiara inammissibili il primo

4.12

e il secondo motivo, accoglie il terzo, assorbito il quarto. Cassa in relazione la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 330 del 2018, rinviando alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito di udienza pubblica della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 26 ottobre 2022.